

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza dei signori X e Y, nella loro qualità di soci amministratori della K S.N.C., pervenuta in data 22 settembre 2006, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991, il parere del Comitato in ordine ad una operazione di scissione parziale non proporzionale;

Visto l'interpello preventivo in precedenza inviato all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, per tramite della Direzione regionale delle entrate della Regione;

Vista la nota del 23.11.2006, pervenuta all'Agenzia delle entrate il 4.12.2006, con la quale i signori X e Y hanno formalmente diffidato il Comitato a rendere il parere richiesto;

Udita, nella seduta del 18 dicembre 2006, l'illustrazione del relatore, cons. Gabriele Carlotti;

PREMESSO

per quel che si ricava dalle indicazioni contenute nell'interpello, che:

- i due soci della K snc, d'ora innanzi soltanto K", partecipano alla società scindenda in quote uguali;
- la società sunnominata, costituita nel 1984, svolge due tipi di attività e, segnatamente:
 - a) un'attività principale di carpenteria metallica, in un capannone artigianale di proprietà della società stessa;
 - b) un'attività secondaria di commercio immobiliare, *id est* di locazione di beni propri (segnatamente, di un secondo capannone artigianale);
- onde superare taluni contrasti insorti tra i signori X e Y in ordine agli obiettivi imprenditoriali da perseguire ed anche al fine di favorire il naturale ricambio generazionale, i due soci hanno ravvisato l'esigenza di separare l'azienda in rami distinti e, quindi, di continuare:
 - da parte del socio X e dei suoi due figli, l'attività di carpenteria, attualmente svolta in via principale dalla società, nel capannone artigianale non costituente oggetto di attività immobiliare;
 - da parte del socio Y e dei suoi due figli, la sola attività immobiliare;

- gli istanti intenderebbero giungere a tale riorganizzazione aziendale (in grado, a loro dire, di scongiurare l'altrimenti inevitabile messa in liquidazione dell'intero compendio) mediante una scissione parziale non proporzionale, volta alla separazione delle due attività sociali sopra descritte;
- in dettaglio, si propone di frazionare il patrimonio aziendale e di trasferire a ciascuno dei due soci il controllo totalitario di un ramo d'azienda (o dell'unità produttiva di inferiori dimensioni), attraverso la costituzione di una nuova società beneficiaria, destinata ad assumere la denominazione di "Z S.n.c.", avente per oggetto la sola attività di gestione dell'immobile corrispondente alla frazione di patrimonio netto trasferito;
- le due società di persone risultanti dalla scissione, entrambe con un unico socio illimitatamente responsabile, dovrebbero poi ricostituire la pluralità della compagine sociale, con l'ingresso di nuovi soci, nelle persone dei figli dei fondatori, mediante la donazione in loro favore delle quote di questi ultimi;
- l'operazione di scissione testé descritta, secondo gli interpellanti, non sarebbe preordinata al successivo trasferimento, in tutto o in parte, degli immobili attribuiti alla *newco* mediante cessione di quote societarie né all'assegnazione ai soci delle aziende risultanti dalla scissione dei beni a queste trasferiti;

CONSIDERATO

Il Comitato ritiene che sia pregiudiziale e assorbente rispetto ad ogni valutazione di merito in ordine alla sussistenza di valide ragioni economiche dell'operazione prospettata il rilievo dell'evidente genericità e dell'altrettanto patente lacunosità della richiesta di parere; l'istanza non è difatti corredata dei documenti indispensabili né degli elementi essenziali ai fini di una completa valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'applicazione della disciplina antielusiva. Più in particolare, difetta l'allegazione:

- a) del progetto di scissione o, quanto meno, di un'elencazione degli elementi dell'attivo e del passivo che si intendono trasferire alla società beneficiaria, con l'indicazione dei relativi valori di trasferimento;
- b) dell'indicazione dei criteri di determinazione del rapporto di cambio;
- c) del valore economico del patrimonio netto che si intende assegnare alla società beneficiaria, assieme all'eventuale presenza di ritorsi tra i soci;

- d) dell'ultimo bilancio della società scissa e di un prospetto di raccordo che consenta di raffrontare i dati dell'ultimo bilancio con quelli esistenti alla data di effettuazione dell'operazione;
- e) di informazioni dettagliate sulla composizione del patrimonio della società scissa e sulla eventuale presenza di perdite fiscali pregresse da riportare a nuovo.

A causa di tale carente allegazione le enunciate ragioni dell'operazione, comunque descritte con locuzioni generiche, risultano ipoteticamente adattabili a qualunque schema di scissione societaria (nell'istanza gli interpellanti si limitano ad affermare che due rami dell'azienda K verrebbero separatamente attribuiti, per effetto della scissione, ad altrettante società, di cui una di nuova istituzione, ma non si individuano esattamente i beni, mobili ed immobili, oggetto di trasferimento e tanto meno i criteri di tale riparto).

Il Comitato ha invece avuto modo di precisare, in precedenti occasioni, che ai sensi della normativa sull'interpello (art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991 e art. 5, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 194 del 1997) è necessario che il contribuente allegghi una precisa esposizione e documentazione "del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa" proposta e di "tutti gli elementi conoscitivi utili", ai fini "della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata" e, più in generale, "della reale portata dell'operazione".

Una valutazione rigorosa in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere corrisponde, d'altronde, all'obiettivo interesse degli interpellanti ad ottenere dal Comitato consultivo pronunce concretamente "utili", atteso che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato regolamento di cui al d.m. n. 194/1997, "il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia".

Al lume delle superiori premesse, la richiesta in esame non supera indenne il filtro della verifica pregiudiziale dell'ammissibilità.

Per quanto precede,

il Comitato esprime il parere che l'istanza sia inammissibile in quanto priva degli elementi minimi indispensabili per una completa valutazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva.

Roma, 18 dicembre 2006.